

SCADENZE DEL MESE DI AGOSTO 2023

ENTRO SABATO 5 AGOSTO

MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO

1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

ENTRO MARTEDI' 15 AGOSTO

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398

2. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

ENTRO MERCOLEDI' 16 AGOSTO

MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

3. Ravvedimento operoso breve

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 17 LUGLIO 2023, versando con Modello F24 le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 1,5%, e agli interessi legali pari all'5% (DM 13/12/2022), su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

ENTRO LUNEDI' 21 AGOSTO (il 20 cade di domenica)

IMPOSTE

4. Versamento delle imposte: saldo e primo acconto

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 28/02/2023 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2022/2023, e del primo acconto – ove



dovuto - per l'esercizio 2023/2024).

TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398

5. Versamento IVA 2° trimestre 2023

Entro oggi, per le associazioni con opzioni per il regime forfetario previsto dalla legge 398/91, scadono i termini per il versamento dell'IVA relativa ai proventi di natura commerciale realizzati nei mesi da aprile a giugno 2023. Si rammenta che il codice tributo con cui effettuare il versamento tramite il modello F24 è il 6032. L'importo non è soggetto all'addizionale dell'1%.

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

6. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente.

Per le Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), entrate in vigore lo scorso 1° luglio, il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia di euro 15.000: alla definizione di tale soglia concorrono non solo i compensi sportivi percepiti (vale il regime di cassa) a partire dal 1° luglio 2023, ma anche i compensi sportivi forfetari (ex art. 67, c. 1, lett. m del TUIR) percepiti in regime di esonero tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023.

7. Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

Per le prestazioni occasionali e professionali di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), entrate in vigore lo scorso 1° luglio, il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia di euro 15.000: alla definizione di tale soglia concorrono non solo i compensi sportivi percepiti (vale il regime di cassa) a partire dal 1° luglio 2023 ma anche i compensi sportivi forfetari (ex art. 67, c. 1, lett. m del TUIR) percepiti in regime di esonero tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2023.

Continua a valere per i professionisti che abbiano adottato il regime fiscale forfetario (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) la soglia di esonero Irpef fino ad 85.000 euro di fatturato, nel rispetto delle condizioni dettate da tale regime.

8. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi (non



di natura sportiva) e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

9. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative anche di natura sportiva

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

Per le prestazioni occasionali e le Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), entrate in vigore lo scorso 1° luglio, il versamento delle ritenute previdenziali sarà dovuto solo al superamento della soglia di euro 5.000: alla definizione di tale soglia concorrono solo i compensi percepiti (vale il regime di cassa) a partire dal 1° luglio 2023.

10. Versamento dei contributi ex ENPALS

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

TRIBUTI

11. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).

CONTRIBUTI

12. Scadenza richiesta "Contributo Energia" per ETS ed Enti religiosi riconosciuti che svolgono attività di assistenza per disabili e anziani.

Oggi scadono i termini per la presentazione delle domande del "Contributo energia" da parte degli Enti del Terzo Settore e gli enti religiosi riconosciuti.

Il contributo può coprire fino all'80% dell'aumento dei costi registrati tra il 2021 e il 2022, e comunque con un massimo di 50.000 euro per ogni soggetto. Il contributo non è riconosciuto per incrementi di costo inferiori al 20%. Per inviare la richiesta è necessario collegarsi ai siti www.disabilita.governo.it e www.invitalia.it e accedere alla piattaforma informatica dedicata.

ENTRO VENERDI' 25 AGOSTO

ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

13. **Modello Intra 1: COMUNICAZIONE MENSILE** (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi inerenti alle attività commerciali (l'abrogazione di tale adempimento – prevista dall'art. 4, comma 4 lett. b, del DL 193/2016 – è stata prorogata al 2018 dal Decreto milleproroghe). La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente

ENTRO GIOVEDI' 31 AGOSTO

IMPOSTE

14. **Versamento delle imposte: saldo e primo acconto**

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 28/02/2023 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2022/2023, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2023/2024).

15. **Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap**

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 30/09/2022 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2022/2023.

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

16. **Invio Modello EMens all'INPS**

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps, associazioni in partecipazione con apporto di lavoro quando l'associante non sia iscritto ad albi o registri) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello EMens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.



DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

17. Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)

Le associazioni con esercizio concluso al 30/09/2022 devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica relative all'esercizio 2021/2022.

ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

18. Comunicazione INTRA 12

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
 - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
 - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti le attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.

TRIBUTI

19. Versamento Imposte su acquisti INTRA UE

Sono tenute a quest'adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA) sia quelle soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993).